Causa 85/87 R

Dow Chemical Nederland BV
contro
Commissione delle Comunità europee

« Concorrenza — Controlli della Commissione »

Ordinanza del presidente della Corte 28 ottobre 1987 4367

Massime dell'ordinanza

Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Presupposti — Danno grave ed irreparabile
(Trattato CEE, art. 186; regolamento di procedura, art. 83, § 2)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
28 ottobre 1987 *

Nel procedimento 85/87 R,

Dow Chemical Nederland BV, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam, 45, Aert van Nesstraat, 3012 CA, con l'avv. P. V. F. Bos, del foro di Rotterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio legale Loesch e Wolter, 81, rue Zithe,

richiedente,

* Lingua processuale: l'olandese.

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi agenti R. Barents e N. Koch, membri del suo ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

procedimento avente ad oggetto principale la domanda della ricorrente che si ingiunga in via provvisoria alla Commissione, fino a che la Corte non si sia pronunciata nella causa principale, di non valersi dei vari documenti ed informazioni ottenute in occasione dei controlli effettuati il 20 e il 21 gennaio 1987 nei suoi locali e di sospendere nei suoi confronti le indagini che essa ha intrapreso con le pratiche IV 31865 e IV 31866 ed altresì di non avviare nuove indagini sullo stesso oggetto prima d'avere anzitutto dato una definizione giusta e ragionevole dei mercati e prodotti di cui trattasi sui quali verte l'indagine, come pure dell'asserita trasgressione del trattato ed, in secondo luogo, fornito una prova che possa giustificare il proseguimento delle indagini,

IL PRESIDENTE (quinta sezione),

che sostituisce il presidente della Corte a norma degli artt. 85, §§ 2, e 11 del regolamento di proceduta,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 marzo 1987, la Dow Chemical Nederland BV (in prosieguo: « DCN ») ha proposto a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione 15 gennaio 1987 (pratiche IV 31865, PVC, e IV 31866, LdPE) con cui si dispone un controllo ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio del 6 febbraio 1962, n. 17/62, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato CEE (GU L 13, pag. 204).

2 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 5 ottobre 1987 la richiedente ha proposto, a norma dell'art. 186 del trattato CEE e dell'art. 83 del regolamento di procedura, un'istanza mirante ad ottenere un provvedimento con cui si ingiunga in via provvisoria alla Commissione, fino a che la Corte non si sia pronunciata nella causa principale:

— di non valersi dei vari documenti ed informazioni ottenute in occasione dei controlli effettuati il 20 e il 21 gennaio 1987 nei suoi locali;

— in subordine, di non valersi delle informazioni ottenute durante detti controlli che non riguardino il PVC e lo LdPE;

— di sospendere, quantomeno nei suoi confronti, le indagini ch'essa conduce nelle pratiche IV 31865 e IV 31866, come pure di non avviare nuove indagini sullo stesso oggetto prima di avere anzitutto fornito una definizione giusta e ragionevole dei mercati e prodotti di cui trattasi sui quali vertono le indagini nonché della presunta trasgressione del trattato e, in secondo luogo, fornito una prova che possa giustificare la prosecuzione delle indagini;

— nelle ipotesi summenzionate, di depositare nella cancelleria della Corte, entro i dieci giorni successivi alla pronuncia dell'ordinanza sommaria, tutti i documenti e le informazioni ottenuti in occasione di detti controlli.

3 La resistente ha depositato osservazioni scritte il 21 ottobre 1987. Le parti hanno svolto difese orali il 23 ottobre 1987.

4 Prima di vagliare nel merito la presente istanza appare utile ricordare, in modo succinto, il contesto della lite ed in particolare i vari elementi di fatto che hanno indotto la Commissione ad adottare la summenzionata decisione.

5 La Commissione sarebbe in possesso di informazioni che farebbero presumere l'esistenza nella CEE di accordi o di pratiche concordate tra taluni produttori e fornitori di PVC e di polietilene, ivi compreso lo LdPE. Questi accordi o pratiche concordate, che non sono stati notificati alla Commissione, avrebbero l'effetto di fissare il prezzo di vendita, le quote, nonché i « targets » o obiettivi di vendita di detti prodotti nella CEE.

6 In base alle informazioni in suo possesso, essa ha ritenuto che vi sia motivo di credere che la ricorrente rientri tra le imprese che partecipano a detti accordi o pratiche concordate le quali, se la loro esistenza fosse dimostrata, potrebbero costituire una grave trasgressione dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE. Essa ha perciò deciso di procedere ad un controllo in forza dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 17/62 e a questo scopo ha adottato la sopram menzionata decisione 15 gennaio 1987.

7 Il 20 e il 21 gennaio 1987, due impiegati incaricati dalla Commissione, accompagnati da un impiegato della direzione concorrenza e fusioni del Ministero olandese degli affari economici, consegnavano ai rappresentanti della DCN la decisione della Commissione 15 gennaio 1987, che dispone un controllo ai sensi dell'art. 14, n. 3, dello stesso regolamento. L'agente del Ministero olandese degli affari economici consegnava, contemporaneamente, un mandato di controllo scritto emesso dalla direzione generale della concorrenza.

8 Durante detti controlli, ai quali la DCN non si opponeva, i rappresentanti dell'impresa formulavano tuttavia tre critiche a proposito della decisione che li disponeva e del modo in cui questa veniva eseguita. Le due prime critiche vertevano sulle carenze della motivazione della decisione per quanto riguarda la scelta del mercato dei prodotti rilevanti e l'omessa fissazione del periodo, anche approssimativo, durante il quale sarebbero state commesse le presunte trasgressioni. La terza critica si riferisce al modo illecito in cui i controlli sarebbero stati effettuati dai dipendenti della Commissione.

9 A norma dell'art. 186 del trattato CEE, la Corte di giustizia, nelle cause dinanzi ad essa pendenti, può adottare i provvedimenti provvisori necessari.

10 Affinché un provvedimento provvisorio come quello richiesto possa essere adottato, l'art. 83, § 2, del regolamento di procedura prescrive che le relative istanze devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

11 Dalla costante giurisprudenza della Corte si desume che l'urgenza dell'istanza contemplata nell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura dev'essere valutata rispetto alla necessità di pronunciarsi in via provvisoria, onde evitare un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede il provvedimento provvisorio.

12 A questo proposito la richiedente ha dichiarato che lo scopo principale dell'istanza è quello di por fine all'azione condotta dalla Commissione per togliere valore all'eventuale pronuncia della Corte a favore della DCN nella causa principale. Basandosi sul fatto che la Commissione avrebbe effettuato nuovi controlli presso altre imprese dopo quelli avvenuti nei suoi locali ed avrebbe deciso di continuare le indagini nelle pratiche IV 31865 e IV 31866, essa sostiene che detto risultato potrebbe conseguire attualmente da tre fattori:

— o la Commissione ottiene nuove informazioni in base a quelle che si è procurata, illecitamente a giudizio della DCN, nei suoi uffici,

— o la Commissione ottiene informazioni sulla DCN, durante le indagini nelle pratiche IV 31865 e IV 31866, su una base logicamente illecita in quanto il mercato dei prodotti rilevanti è vagamente definito e in base ad una presunzione illecita, in quanto vagamente definita, di trasgressione del trattato,

— oppure la Commissione ottiene nuove informazioni circa la DCN, durante le indagini nelle pratiche IV 31865 e IV 31866, in base alla prova illecita, o infondata, cui si è richiamata per giustificare il criticato controllo.

13 Essa deduce che con il suo atteggiamento la Commissione crea una situazione nella quale sarà impossibile, in futuro, distinguere le informazioni ottenute in modo lecito da quelle ottenute in modo illecito. Siffatta situazione si risolverebbe nel privare la DCN dell'eventuale risultato favorevole di una sentenza della Corte e lederebbe il suo diritto di difendersi e le recherebbe per questo stesso fatto un danno grave ed irreparabile che potrebbe tuttavia essere evitato se venissero adottati i provvedimenti provvisori che essa chiede.

14 Essa sostiene inoltre che la necessità e l'urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti emergono in modo chiaro dal fatto che la Commissione intensifica attualmente le indagini ch'essa conduce nelle pratiche IV 31865 e IV 31866 e rifiuta di non valersi, in pendenza della causa principale della DCN dinanzi alla Corte, delle informazioni che ha ottenuto in occasione dei criticati controlli e di depositarle nella cancelleria della Corte.

15 Nelle osservazioni scritte e orali svolte nell'ambito del presente procedimento, la Commissione ha espresso alcuni dubbi circa la ricevibilità dell'istanza. Essa sostiene che l'istanza stessa, qualora miri ad obbligare la Commissione a por fine alle indagini nelle pratiche IV 31865 e IV 31866, mentre dette indagini non riguardano solo la DCN, ma anche diverse altre imprese del settore chimico, dovrebbe essere dichiarata irricevibile. Siffatta istanza, in quanto diretta a porre fine alle indagini relative a dette imprese, non avrebbe infatti alcun nesso con l'oggetto della causa principale che riguarderebbe unicamente la decisione di controllo della Commissione 15 gennaio 1987, relativa alla DCN e la sua esecuzione il 20 e 21 gennaio 1987.

16 Il presidente della Corte ritiene che la DCN non ha svolto alcun argomento che consenta di dimostrare che essa subirebbe un danno grave ed irreparabile qualora non fossero adottati i provvedimenti provvisori richiesti.

17 Si deve infatti ricordare che dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nell'ipotesi in cui una decisione di controllo sia annullata dalla Corte di giustizia in sede di sindacato giurisdizionale, la Commissione si troverebbe nell'impossibilità di usare, ai fini del procedimento per la trasgressione dell'art. 85 del trattato CEE, tutti i documenti o pezze probanti ottenuti in occasione di detto controllo, per non correre il rischio che sia annullata la decisione relativa alla trasgressione, in quanto fondata su tali mezzi di prova (vedere, in particolare, in questo senso, l'ordinanza del presidente della Corte 26 marzo 1987, Hoechst/Commissione, causa 46/87 R, Racc. 1987, pag. 1549).

18 Il presidente della Corte ritiene che l'obbligo che ne deriva per la Commissione e l'eventuale sanzione che si applicherebbe in caso d'inosservanza consentirebbe comunque, prima facie, di ovviare ad un danno come quello allegato dalla DCN, di guisa che non lo si potrebbe considerare un danno grave ed irreparabile.

19 Così stando le cose, si deve rilevare che non sussistendo un danno grave ed irreparabile la richiedente non è riuscita a dimostrare l'urgenza dell'istanza.

20 Di conseguenza, non appare necessario accertare se sussistano gli altri presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori né trattare del problema della ricevibilità sollevato dalla Commissione.

21 Dalle considerazioni che precedono discende che l'istanza va respinta.

Per questi motivi,

PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE,

che sostituisce il presidente della Corte in forza degli artt. 85, § 2, e 11 del regolamento di procedura

pronunciandosi in via provvisoria

così provvede:

1) L'istanza è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 28 ottobre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente f. f.

G. Bosco

presidente della quinta sezione